



Area Servizi Sociali e alla Persona

Tel. 070 2051220- 070 2051221- 070 2051222- 070 2051224 - settore sociale@comune.gonnosfanadiga.su.it

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026

IL RESPONSABILE

VISTA la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

VISTA la Delibera della G.R. n° 36/36 del 09/07/2025 che dispone i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi, oltre che dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e pubblicare un bando permanente per la ricognizione del fabbisogno dei comuni facendo riferimento, per l'anno 2026, allo stanziamento regionale di € 21.000.000;

VISTA la Determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 2222 prot. n. 35034 del 21/07/2026;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 329/113 del 30/07/2026 di approvazione del bando pubblico, dell'avviso e del modulo di domanda;

PREMESSO che il presente bando è riferito al periodo **GENNAIO – DICEMBRE 2026**;

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del **30 SETTEMBRE 2026 ore 13:00** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione periodo Gennaio – Dicembre 2026 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in riferimento all'anno 2026.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

- Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.
- Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
- Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
- Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

- La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
- Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.
- Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.
- Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).
- Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 e della Delibera Ras n. 36/36 del 09/07/2025.

Sono stabilite le seguenti fasce reddituali di appartenenza:

Fascia A: Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 ($€ 603,40 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

L'ammontare massimo del contributo concesso è **€ 3.098,74**;

- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare massimo del contributo concesso è **€ 2.320,00**;

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C = CA - CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Nei moduli di domanda predisposti dai Comuni dovrà essere inclusa l'autocertificazione relativa al percepimento o meno di altro contributo relativo al pagamento del canone di locazione e l'eventuale relativa quantificazione.

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, saranno ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante.

Nel caso in cui tutto il fabbisogno comunale dell'annualità risulti soddisfatto, le economie saranno trattenute dai comuni per soddisfare il fabbisogno della successiva annualità.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Istruttoria delle domande:

- Entro il **16 OTTOBRE 2026** il Servizio competente dovrà procedere alla formulazione della Graduatoria provvisoria, la quale potrà essere consultata riferendosi al numero di protocollo che identificherà l'istanza presentata, per individuare la propria posizione in graduatoria, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente bando e dalla Determinazione di approvazione dello stesso, quest'ultima conterrà l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione oltre all'indicazione del nome del Funzionario responsabile del procedimento.
- Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e fino al giorno **30 OTTOBRE 2026** gli interessati potranno presentare eventuale ricorso, in forma scritta datata e sottoscritta, evidenziando le motivazioni dello stesso.
- Approvazione della graduatoria definitiva entro il giorno **10 NOVEMBRE 2026**, con contestuale affissione all'albo pretorio.

EROGAZIONE CONTRIBUTI

Il contributo determinato verrà liquidato ai beneficiari aventi diritto solo a seguito di conclusione definitiva dell'istruttoria e relative verifiche, resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni. Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, le richieste degli aventi titolo saranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla RAS, tenendo sempre presente il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Si precisa che **l'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione degli avvenuti pagamenti del canone di affitto**, che dovranno essere consegnate all'Ufficio dei Servizi Sociali improrogabilmente entro e non oltre il **15/01/2027**, pertanto gli aventi diritto devono presentare: copia bonifici bancari o bonifici postali, i bonifici dovranno riportare il nome dell'ordinante, l'importo, la causale e il nome del proprietario; se il pagamento avviene in contanti al proprietario, occorre presentare copia delle ricevute di affitto in regola con l'imposta di bollo di € 2,00. Le ricevute dovranno riportare il nome dell'inquilino, l'importo, la causale con indicazione della mensilità, i dati dell'immobile e i dati del proprietario;

L'erogazione del beneficio sarà condizionata alla verifica, tra gli altri requisiti, della regolare posizione debitoria del soggetto richiedente nei confronti del Comune di Gonnosfanadiga (Delibera di Giunta Comunale N. 23 del 04.03.2025), pertanto, nel caso di accertamento di detta condizione, verrà applicata la compensazione tra i debiti- crediti al fine del recupero delle somme dovute;

In assenza di presentazione della documentazione di cui sopra o la presentazione delle ricevute in maniera difforme a quanto sopra specificato potrà determinare l'esclusione parziale/totale dal beneficio.

La documentazione originale dovrà essere conservata e presentata all'Amministrazione Pubblica in qualunque momento venga richiesta.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2026 ore 13:00.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Gonnosfanadiga. I moduli di domanda sono distribuiti dall'ufficio dei Servizi Sociali in via Gramsci, 19, oppure scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente <https://www.comune.gonnosfanadiga.su.it>

Le domande relative al presente bando, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno indicare l'indirizzo al quale trasmettere le eventuali comunicazioni relative al medesimo ed essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, quale:

- 1. copia del contratto di locazione in essere;**
- 2. copia mod. F 23** attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso, in alternativa copia di adesione al Decreto Legislativo 23/2011, art. 3, "**Cedolare Secca**" da parte **dell'Agenzia delle Entrate**;
- 3. una copia dell'ultima attestazione di pagamento** a dimostrazione del contratto di locazione in essere;
- 4. copia del documento di identità del richiedente**, in corso di validità;
- 5. (solo per i cittadini extracomunitari):** possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- 6. copia della certificazione ISEE ordinario o corrente dell'anno 2026.**

Per nuclei caratterizzati da situazioni particolari, in aggiunta a quanto sopra:

Attestato della Commissione Medica comprovante lo stato di handicap grave e/o certificazione dell'invalidità civile ai fini dell'ottenimento della percentuale di contributo incrementata, come previsto dal D. M. n. 7 giugno 1999.

LE ISTANZE NON SOTTOSCRITTE NON VERRANNO AMMESSE.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:

La domanda dovrà essere presentata, **entro il giorno 30 SETTEMBRE 2026** ore 13:00 all'Ufficio Protocollo del Comune di Gonnosfanadiga, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- *tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comunegonnosfanadiga.it con la seguente dicitura nell'oggetto: "Domanda di contributo finalizzato a sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione privata per l'anno 2025 (Legge 09.12.1998 n°431 art.11)"*
- *consegna a mano all'Ufficio protocollo dell'Ente in Via R. Elena n. 1, nei seguenti giorni e orari: Lun 10:30–13:00/Mar 10:30–13:00 e dalle 16.00 alle 17.00 (orario invernale) o 17.00 alle 18.00 (orario estivo)/Mer 09:00 -10:00/Gio 10:30 – 13:00/Ven 09:00 -10:00*

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD i dati forniti attraverso i moduli domanda sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

NORMA FINALE

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, ed ai relativi decreti di attuazione, alla Deliberazione della Giunta Comunale in relazione all'erogazione dei contributi in materia. Per eventuali informazioni sono disponibili i seguenti recapiti telefonici: 070/2051221- 070/2051222- 070/2051224.

Il Sostituto Responsabile dell'Area Servizi Sociali e alla Persona
F. to Dott. Massimiliano Oscar Saba